

1.- Cass. civ., sez. III, 3.10.2013, n. 22585, ribadisce con motivazione approfondita la risarcibilità del danno esistenziale, mettendo in luce puntuali riferimenti normativi che portano in tale direzione. Ecco alcuni passi significativi al riguardo: “Nella liquidazione del danno biologico, invece, il legislatore del 2005 ebbe a ricomprendere quella categoria di pregiudizio non patrimoniale - oggi circoscritta alla dimensione di mera voce descrittiva - che, per voce della stessa Corte costituzionale, era stata riconosciuta e definita come danno esistenziale: è lo stesso Codice delle assicurazioni private a discorrere, di fatti, di quegli aspetti "dinamico relazionali" dell'esistenza che costituiscono danno ulteriore (*rectius*, conseguenza dannosa ulteriormente risarcibile) rispetto al danno biologico strettamente inteso come compromissione psicofisica da lesione medicalmente accertabile. L'aumento percentuale del risarcimento riconosciuto in funzione del punto invalidità, difatti, non è altro che il riconoscimento di tale voce descrittiva del danno, e cioè della descrizione degli ulteriori patimenti che, sul piano delle dinamiche relazionali, il soggetto vittima di una lesione medicalmente accertabile subisce e di cui (se provati) legittimamente avanza pretese risarcitorie. (...) La stessa (meta)categoria del danno biologico fornisce a sua volta risposte al quesito circa la "sopravvivenza" - predicata dalla corte di appello lucana - del c.d. danno esistenziale, se è vero come è vero che "esistenziale" è quel danno che, in caso di lesione della stessa salute, si colloca e si dipana nella sfera dinamico relazionale del soggetto, come conseguenza, sì, ma autonoma, della lesione medicalmente accertabile.

(...) Una indiretta quanto significativa indicazione in tal senso potrebbe essere rinvenuta nel disposto dell'art. 612-bis del codice penale, che, sotto la rubrica "Atti persecutori", dispone che sia "punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita". Sembrano efficacemente scolpiti, in questa disposizione di legge per quanto destinata ad operare in un ristretto territorio del diritto penale - i due autentici momenti essenziali della sofferenza dell'individuo: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana. Danni diversi e, perciò solo, entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di sommarie ed imprevedibili generalizzazioni (che anche il dolore più grave che la vita può infliggere, come la perdita di un figlio, può non avere alcuna conseguenza in termini di sofferenza interiore e di stravolgimento della propria vita "esterna" per un genitore che, quel figlio, aveva da tempo emotivamente cancellato, vivendo addirittura come una liberazione la sua scomparsa)".

2.- Dunque la sentenza ribadisce il *dictum* di Cass. 20.292/2012, confermando la sussistenza della voce descrittiva del danno esistenziale e le ragioni che militano in questo senso. Un preciso indice normativo del diritto di cittadinanza del danno esistenziale è individuato nella previsione riguardante il danno biologico contenuta nel Cod. Ass., là dove discorre di aspetti "dinamico relazionali" dell'esistenza, i quali secondo la S.C. costituiscono conseguenza dannosa ulteriormente risarcibile rispetto al danno biologico strettamente inteso come compromissione psicofisica. Insomma, se il danno biologico delineato dal Cod. Ass. comprende la componente dinamico-relazionale, e non è ridotto al solo referente organico (e zoologico, verrebbe da dire); se il danno biologico non è solamente rottura di ossa e muscoli, se non è solo l'incepparsi di un meccanismo, ciò è merito del danno esistenziale. Se con il danno biologico si risarcisce la compromissione dell'apertura al mondo, conseguente alla ridotta efficienza fisica, lo si deve al danno esistenziale. È merito ascrivibile al danno esistenziale se non vale il detto di Nietzsche, secondo cui: “corpo sono io in tutto e per tutto, e null'altro ... Dietro ... pensieri e sentimenti ... sta un possente sovrano, un saggio ignoto - che si chiama Sé. Abita nel tuo corpo, è il tuo corpo” (Così parlò Zarathustra, Milano, 1968, p. 34). Per un ordinamento che riconosce il danno esistenziale invece il Sé non coincide con il Corpo. Il Sé è più del corpo, pur essendo il corpo fondamentale.

Tra la versione medicalizzata e quella esistenzialista del danno biologico, il legislatore ha scelto la seconda. Chi nega il danno esistenziale perché non ne vede il riconoscimento normativo è così servito. Poco importa che manchi una precisa norma contenente l'espressione danno esistenziale, essendovi norme che discorrono di danni dinamico-relazionali. Del resto, come noto, il legislatore impone, l'interprete compone; il legislatore stabilisce, l'interprete definisce.

3.- Il danno esistenziale, in caso di lesione dell'integrità psicofisica, si potrebbe forse così riassumere il ragionamento della S.C., è come il tuorlo nell'uovo (biologico). **Ma, si chiede la Corte di Cassazione, *quid iuris* qualora un danno biologico manchi del tutto, e il diritto costituzionalmente protetto è diverso dal diritto alla salute? Restando nella metafora: fuori dall'uovo biologico, esiste ancora il tuorlo esistenziale? La risposta della S.C. è perentoriamente affermativa. Ma come può esistere un tuorlo fuori dall'uovo? Ecco allora che la S.C. chiarisce. A ben vedere, i due autentici momenti essenziali della sofferenza**

dell'individuo non sono la lesione dell'integrità psicofisica e il dolore interiore, ma "il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana", la "sofferenza interiore" e lo "stravolgimento della propria vita esterna". Così si spiega la strana espressione usata dalla S.C.: "(meta)categoria del danno biologico". Ecco perché *meta-categoria*: perché nella tassonomia implicitamente suggerita dalla Corte di Cassazione, il danno biologico non si situa al medesimo livello del danno morale e del danno esistenziale. Il che però si può spiegare con la circostanza che il sintagma danno biologico guarda a un tipo di evento lesivo più che ad un tipo di conseguenze dannose. Qui occorre fare attenzione, essendovi il rischio di un'incongruenza tassonomica. Mi spiego. Se il danno esistenziale viene configurato come danno dinamico-relazionale, e se questo viene considerato come componente del danno biologico, aggiuntiva rispetto alla componente statica, allora il danno biologico è una terza categoria, da porsi accanto al danno morale e al danno esistenziale, con la particolarità di essere una figura composita, siccome comprendente al proprio interno anche il danno (la componente) esistenziale. Ma allora il danno biologico non è una meta-categoria e gli autentici momenti della sofferenza non sono due (sofferenza interiore e stravolgimento della vita esterna), come invece afferma la sentenza in commento; ma sono tre, essendovi anche la voce biologica. Se si vuole evitare questa contraddizione, il danno biologico va configurato quale danno tutto dinamico-relazionale e, quindi, tutto danno esistenziale. Il sintagma danno biologico designa, in questa visione, non un'essenza ma una provenienza, ossia la provenienza di danni dalla lesione dell'integrità psicofisica. Ecco perché il danno biologico è una meta-categoria: perché definisce un tipo di danni sotto un angolo di osservazione diverso da quello del danno esistenziale e del danno morale. Questi ultimi forniscono una definizione essenziale, ossia concernente l'essenza; il sintagma danno biologico propone una definizione causale o – come suggerisce A. Bianchi – genealogica; o, si potrebbe anche dire, una definizione eventistica, nel senso che designa in realtà un evento lesivo, quello consistente nella lesione dell'integrità psico-fisica. Messe le cose in questi termini, non c'è, a rigore – sul piano dei danni-conseguenza –, una componente statico-biologica, cui si sovrappone una componente dinamico-esistenziale; ma sono tutte conseguenze dinamico-esistenziali della lesione dell'integrità psicofisica. Qui però la pronuncia mantiene una qualche ambiguità. Ma se si deve stare al passaggio conclusivo, secondo cui i due autentici momenti essenziali della sofferenza sono il danno morale e il danno esistenziale, è difficile sottrarsi alla conclusione secondo cui il danno esistenziale è il *genus* e il danno biologico la *species*, nel senso che definisce un particolare tipo di conseguenze esistenziali, quelle derivanti dalla lesione dell'integrità psicofisica.

4.- Il quadro che esce dalla pronuncia che si annota è allora sintetizzabile in questo modo: l'albero del danno non patrimoniale ha due (e non tre) rami alti: il morale e l'esistenziale. O, per dirla in altri termini: il danno non patrimoniale è internamente bipolare. È su questa bipolarità che ruota una buona fetta della motivazione della sentenza. C'è l'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale), da un lato, e c'è l'impatto modificativo *in pejus* sulla vita quotidiana (il danno esistenziale), dall'altro; ci sono il dolore interiore, l'ansia, la paura, da un lato, e ci sono l'alterazione delle abitudini di vita, lo stravolgimento della vita esterna, dall'altro. La S.C. pratica quella che si può definire – con parole di R. De Monticelli – l'arte di distinguere cose diverse. Emerge bene così il valore aggiunto del danno esistenziale, consistente nell'evitare la coincidenza del valore-uomo con il versante interiore; coincidenza il cui senso potrebbe essere reso dal detto di Amleto secondo cui "io potrei essere confinato in un guscio, e tenermi re di uno spazio infinito, se non fosse che ho cattivi sogni". No, per il danno esistenziale, si possono avere i più bei sogni, si può avere la più serena vita interiore, ma senza impatto sulla realtà, senza vita esterna, c'è una mutilazione del valore-uomo. Da qui, da questa nuova bipolarità del danno non patrimoniale si può aprire una nuova fase della riflessione negli impervi (ma affascinanti) territori del danno alla persona.

5.- È poi interessante anche l'ultimo passaggio della sentenza, che riprende sempre Cass. 20292/2012, quello in cui si afferma che "È lecito ipotizzare, come sostiene il ricorrente incidentale, che la categoria del danno esistenziale risulti "indefinita e atipica". Ma ciò è la probabile conseguenza dell'essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, "indefinita e atipica" ". La sofferenza è indefinita e atipica – si può aggiungere – perché, per fortuna, le persone sono indefinite e atipiche, gli individui imprecisi (direbbe Paul Valéry). Si ritiene forse che il danno esistenziale sia troppo poco algebrico? Verrebbe da rispondere con una battuta di A. Campanile: "Come chi trovasse che c'è troppa confusione in un campo di battaglia".